SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 giugno 1996.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1996 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

trecentouno ufficiali, nove sottufficiali e ventisette militari di truppa dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari a circa trentatre ufficiali, un sottufficiale e tre militari di truppa in ragione d'anno;

centoquarantaquattro ufficiali e settantadue sottufficiali della Marina militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa dodici ufficiali e sei sottufficiali in ragione d'anno;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa tre ufficiali e tre sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni Arma, Corpo, Servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1996
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 308

96A6427

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 aprile 1996.

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 2.

1. Nell'allegato *A* al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Art. 3.

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato *B* al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1996

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 68

CIRCOLARE ESPLICATIVA

ALLEGATO *A*.

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere

ALLEGATO *B*.

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 E PER LE QUALI E' PROIBITA LA DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI

Classe MAMMALIA

Ordine	**MARSUPIALIA**				
	Famiglia	**Dasyuridae**		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Topi e Ratti Marsupiali**
		Macropodidae			
				TUTTI I GENERI	
				TUTTE LE SPECIE	**Canguri**
Ordine	**PRIMATES**				
	Famiglia	**Cheirogaleidae**		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Lemuri pigmei**
		Lemuridae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Lemuri**
		Indriidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Lemuri saltatori**
		Daubentoniidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Aye-aye**
		Lorsidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Lorisini**
		Tarsiidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Tarsidi**
		Callitrichidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Scimmie orso**
		Cebidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Scimmie del nuovo mondo**
		Cercopithecidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Scimmie del veccio mondo**
		Hylobatidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Gibboni**
		Pongidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Orango, Scimpanzè, Gorilla**
Ordine	**CARNIVORA**				
	Famiglia	**Canidae**		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Lupi, Volpi, sciacalli, coyote**
		Ursidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Orsi**
		Procyonidae		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Orsi lavatori**
		Aliuridaè		*TUTTI I GENERI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Panda**
		Mustelidae			
		Genere	***Eira***	*TUTTE LE SPECIE*	**Tayra**
			Gulo	*TUTTE LE SPECIE*	**Ghiottone**
			Mellivora	*TUTTE LE SPECIE*	**Tasso del miele**
			Meles	*TUTTE LE SPECIE*	**Tassi**
			Arctonyx	*TUTTE LE SPECIE*	**Tassi**
			Mydaus	*TUTTE LE SPECIE*	**Tassi**

		Taxidea	TUTTE LE SPECIE	**Tassi**
		Lutra	TUTTE LE SPECIE	**Lontre**
		Pteronura	TUTTE LE SPECIE	**Lontra gigante**
		Aonyx	TUTTE LE SPECIE	**Lontre**
		Enhydra	TUTTE LE SPECIE	**Lontra marina**
	Hyaenidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Iene**
	Felidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Leoni, tigri, pantere, etc.**
Ordine	**PROBOSCIDEA**			
Famiglia	**Elephantidae**		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Elefanti**
Ordine	**PERISSODACTYLA**			
Famiglia	**Rhinocerontidae**		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Rinoceronti**
Ordine	**ARTIODACTYLA**			
Famiglia	**Suidae**		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Cinghiali**
	Tayassuidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Pecari**
	Hippopotamidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Ippopotami**
	Cervidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Cervi, alce, daino, etc.**
	Bovidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Antilopi, bufali, caprini, etc.**
Ordine	**RODENTIA**			
Famiglia	**Hystricidae**		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Istrici**
	Erithizontidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Istrici arborei**
	Hydrochoeridae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Capibara**
	Dinomydae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Paracana**
	Dasyproctidae		TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	**Aguti**

Classe REPTILIA

Ordine	**TESTUDINES**				
	Famiglia	**Bataguridae**			
		Genere	*Mauremys*	*M. caspica*	**Mauremide caspica**
	Famiglia	**Chelydridae**			
		Genere	*Chelydra*	*C. serpentina*	**Tartaruga azzannatrice**
			Macroclemmis	*M. temminchi*	**Tartaruga alligatore**

Ordine	**CROCODYLIA**				
	Famiglia	**Crocodylidae**			
		Genere	***Crocodylus***	*TUTTE LE SPECIE*	**Coccodrilli**
			Tomistoma	*TUTTE LE SPECIE*	**Tomistoma**
			Osteolaemus	*TUTTE LE SPECIE*	**Osteolemo**
	Famiglia	**Alligatoridae**			
		Genere	***Alligator***	*TUTTE LE SPECIE*	**Alligatori**
			Caiman	*TUTTE LE SPECIE*	**Caimani**
			Melanosuchus	*TUTTE LE SPECIE*	**Caimano nero**
Ordine	**SQUAMATA**				
	Famiglia	**Helodermatidae**			
		Genere	***Heloderma***	*TUTTE LE SPECIE*	**Gila**
	Famiglia	**Varanidae**			
		Genere	***Varanus***	*TUTTE LE SPECIE*	**Varani**
	Famiglia	**Boidae**			
		Genere	***Pithon***	***P. reticulatus***	**Pitone reticolato**
			Enectes	***E. marinus***	**Anaconda**
	Famiglia	**Elapidae**		*TUTTI I GENEREI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Cobra, mamba, corallo, etc.**
		Colubridae			
		Genere	***Atractapsis***	*TUTTE LE SPECIE*	**Atrattapsidi**
			Dispholidus	***D. typus***	
			Thelotornis	***T. kirtlandii***	
	Famiglia	**Viperidae**			
	Sottofamiglia	**Viperinae**		*TUTTI I GENEREI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Vipere**
		Crotalinae		*TUTTI I GENEREI*	
				TUTTE LE SPECIE	**Mocassini, serpenti a sonagli**

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 157/92

Classe	**MAMMALIA**					
	Ordine	**CARNIVORA**				
		Famiglia	**Canidae**			
			Genere	***Vulpes***	***V. vulpes***	**Volpe**
	Ordine	**ARTIODACTYLA**				
		Famiglia	**Suidae**			
			Genere	***Sus***	***S. scrofa***	**Cinghiale**
		Famiglia	**Cervidae**			
			Genere	***Cervus***	***C. elephus***	**Cervo**
			Genere	***Capreolus***	***C. capreolus***	**Capriolo**
			Genere	***Dama***	***D. dama***	**Daino**
		Famiglia	**Bovidae**			
			Genere	***Ovis***	***O. orientalis***	**Muflone**

96A6415

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 maggio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 17 giugno e del 7 settembre 1995;

Sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/4, la tabella XLV/5 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in gestione dell'ambiente;

diploma di specializzazione in economia e diritto dell'amministrazione pubblica;

diploma di specializzazione in economia aziendale professionale;

diploma di specializzazione in discipline bancarie e assicurative;

diploma di specializzazione in amministrazione e direzione aziendale;

diploma di specializzazione in diritto dell'economia;

diploma di specializzazione in geografia economica territoriale.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/4, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/5 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore economico.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore economico, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/5, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 170

ALLEGATO

TABELLA XLV/5

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE
DEL SETTORE ECONOMICO

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

Al settore economico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

gestione dell'ambiente;

economia e diritto dell'amministrazione pubblica;

economia aziendale professionale;

discipline bancarie;

amministrazione e direzione aziendale;

diritto dell'economia;

geografia ed economia del territorio.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata biennale non suscettibile di abbreviazione.

Per durata diversa, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria. Detta frequenza non può, comunque, essere inferiore ai 2/3 dell'attività didattica e delle attività pratiche programmate.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 4.

La scuola ha sede presso la facoltà di economia. Le altre facoltà, i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti.

La direzione della scuola è indicata nel manifesto degli studi.

Art. 5.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un concorso consistente in una prova scritta integrata da una prova orale e dalla valutazione dei titoli secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 6.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono, altresì, ammessi al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti esteri a livello universitario, titolo dichiarato equipollente a quelli richiesti nell'ordinamento delle singole scuole, dal consiglio della scuola, ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 7.

La scuola è retta da un consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali e la loro suddivisione ed il relativo piano degli studi;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali, dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Art. 8.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 9.

Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 10.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 11.

Scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della problematica giuridica ambientale.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area economica (settori P01A, P01B, P01C e P01J):

almeno 120 ore di lezioni e 60 ore di attività didattiche guidate.

Area giuridica (settori N01X, N03X, N04X, N07X, N09X, N010X, N014X ed N017X):

almeno 160 ore di lezioni e 80 ore di attività didattiche guidate nei settori N01X, N09X, N10X ed N17X.

Area quantitativa (settore S01B);

Altre aree (F22A e Q05A):

almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività didattiche guidate nel settore Q05A.

Gli studenti sono tenuti, altresì, a superare una prova di idoneità in inglese o in altra lingua straniera moderna.

Art. 12.

Scuola di specializzazione in economia e diritto dell'amministrazione pubblica

La scuola si articola nei seguenti indirizzi: *a)* interno, *b)* internazionale.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali in grado di svolgere compiti dirigenziali nel settore economico della pubblica amministrazione, delle aziende aventi rapporti con la pubblica amministrazione e degli organismi internazionali, nonché di esercitare consulenza professionale a favore dei suddetti soggetti.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 280 ore di insegnamento e almeno 140 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area economica (settori P01B, P01C, P01F, P01G e P01J):

indirizzo interno: almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività didattiche guidate nei settori P01C e P01J;

indirizzo internazionale: almeno 120 ore di lezioni e 60 ore di attività didattiche guidate nei settori P01B, P01C e P01G.

Area aziendale (settori P02A, P02B, P02C e P02D):

indirizzo interno: almeno 120 ore di lezioni e 60 ore di attività didattiche guidate nel settore P02A;

indirizzo internazionale: almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività didattiche guidate nel settore P02A.

Area giuridica (settori N02X, N05X, N07X, N10X, N13X ed N14X):

indirizzo interno: almeno 160 ore di lezioni e 80 ore di attività didattiche guidate nei settori N05X, N07X ed N010X;

indirizzo internazionale: almeno 160 ore di lezioni e 80 ore di attività didattiche guidate nei settori N05X, N10X ed N14X.

Area quantitativa (settore S02X):

per entrambi gli indirizzi almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività didattiche guidate nel settore S02X.

Altre aree (settore Q05C).

Gli studenti sono tenuti, altresì, a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Art. 13.

Scuola di specializzazione in economia aziendale professionale

La scuola ha il compito di formare competenze specialistiche nel settore dell'economia aziendale volto all'esercizio della professione aziendale economica.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 300 ore di insegnamento e almeno 150 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area aziendale (settori P02A, P02B, P02C, P02D e P02E):

almeno 420 ore di lezioni e 210 ore di attività pratiche guidate.

Area giuridica (settori N04X ed N10X):

almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività pratiche guidate;

Area quantitativa (settore S02X):

almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività pratiche guidate.

Gli studenti sono tenuti, altresì, a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Art. 14.

Scuola di specializzazione in discipline bancarie

La scuola si articola nei seguenti indirizzi: *a)* bancario, *b)* assicurativo.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specialistiche per la gestione delle imprese bancarie e assicurative.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area economica (settore P01F):

indirizzo bancario: almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività didattiche guidate nel settore P01F.

Area aziendale (settori P02A, P02C e P02E):

indirizzo bancario: almeno 160 ore di lezioni e 80 ore di attività didattiche guidate nei settori P02A, P02C e P02E;

indirizzo assicurativo: almeno 160 ore di lezioni e 80 ore di attività didattiche guidate nei settori P02A e P02E.

Area giuridica (settori N04X ed N05X):

entrambi gli indirizzi: almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività didattiche guidate nei settori N04X ed N05X.

Area quantitativa (settore S04B):

indirizzo assicurativo: almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività didattiche guidate nel settore S04B.

Gli studenti sono tenuti, altresì, a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Art. 15.

Scuola di specializzazione in amministrazione e direzione aziendale

La scuola ha il compito di formare competenze professionali nelle varie problematiche direzionali di tipo funzionale nell'ambito dell'amministrazione aziendale nei diversi settori dell'attività economica.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 270 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 7 il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area economica (settori P01A, P01B, P01C e P01I):

almeno 80 ore di lezioni e 40 di attività didattiche guidate nei settori P01A, P01C e P01I.

Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità:

Area aziendale (settori P02A, P02B, P02C, P02D e P02E):

almeno 200 ore di lezione e 100 di attività didattiche guidate nei settori P02A, P02B, P02C, P02D e P02E;

Area giuridica (settori N04X - N05X- N13X ed N14X):

almeno 80 ore di lezione e 40 di attività didattiche guidate nei settori N04X, N05X, N13X ed N14X.

Area quantitativa (settori S01A e S02X):

almeno 60 ore di lezione e 30 di attività didattiche guidate nei settori S01A e S02X.

Art. 16.

Scuola di specializzazione in diritto dell'economia

La scuola ha il compito di formare competenze specialistiche in grado di svolgere la propria attività nel settore imprenditoriale presso la pubblica amministrazione, gli enti pubblici economici e le istituzioni della Unione europea.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati della facoltà di economia e di giurisprudenza.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area economica (settori P01B, P01C, P01F e P01G):

almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività pratiche guidate nei settori P01B, P01C, P01F e P01G.

Area aziendale (settori P02A, P02B, P02C, P02D e P02E):

almeno 80 ore di lezioni e 40 ore di attività pratiche guidate nei settori P02A, P02B, P02C, P02D e P02E.

Area giuridica (settori N03X, N04X, N05X, N06X, N07X, N10X, N13X, N14X ed N20X):

almeno 120 ore di lezioni e 60 ore di attività pratiche guidate nei settori N01X, N04X, N05X, N06X, N07X, N10X, N13X, N14X ed N20X.

Area quantitativa (settori S03X e S03B):

almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività pratiche guidate nei settori S02X e S03B.

Gli studenti sono tenuti, altresì, a frequentare un corso di inglese o di francesce biennale.

Art. 17.

Scuola di specializzazione in geografia ed economia del territorio

La scuola ha il compito di formare competenze specialistiche sui metodi e sulle tematiche di pianificazione del territorio e di preparare gli operatori pubblici e privati nel campo della programmazione economica della pianificazione e dell'amministrazione del territorio.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 200 ore di insegnamento e almeno 100 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, di giurisprudenza, di scienze politiche e di architettura.

Nel determinare il piano secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della predetta scuola:

Area economica (settori M06A, M06B, P01B, P01C, P01J e P03X):

almeno 320 ore di lezioni e 160 di attività didattiche guidate nei settori M06A, M06B, P01C e P01J.

Area giuridica (settori N09X e N10X):

almeno 120 ore di lezioni e 60 ore di attività didattiche guidate.

Area quantitativa (settori K05A, K05B, S01A, S01B e S03A):

almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività didattiche guidate nel settore S01A.

Altre aree (settori D02A, D02B, E03A e Q05D).

Gli studenti sono tenuti, altresì, a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A6416

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Scandiano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» e successiva modifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1996;

Considerato che ai sensi della normativa comunitaria il vitigno «Malvasia di Candia aromatica» è da ritenersi tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Reggio Emilia e che conseguentemente nel suddetto disciplinare di produzione, limitatamente alla base ampelografica della tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante, laddove è prevista l'utilizzazione del vitigno «Malvasia di Candia» in misura non inferiore all'85% tale vitigno deve intendersi sostituito del citato vitigno «Malvasia di Candia aromatica»;

Considerato che il citato Comitato nel parere sopra indicato si è espresso favorevolmente alla revoca della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» prevedendo nella proposta di disciplinare di produzione della DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», della quale propone il riconoscimento in sostituzione della citata DOC «Bianco di Scandiano» una zona «classica» comprendente la zona di produzione già delimitata per la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano»;

Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» provenienti da vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Canossa» o da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia della uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

I quantitativi di vino «Bianco di Scandiano» prodotti da uve ottenute nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» ed i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella sottozona definita «classica», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia provenienti dalla vendemmia 1995 e precedenti possono essere commercializzati rispettivamente con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» e «Colli di Scandiano e di Canossa» classico a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» anche con la specificazione «classico» i prodotti provenienti dalla vendemmia 1996, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

I prodotti denunciati potranno essere presi in carico come vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risultino rispondententi ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

Art. 5.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioe commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, rispettivamente in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon anche nella tipologia Passito:

Sauvignon in misura non inferiore al 90%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia anche nella tipologia Spumante:

Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Malvasia di Candia B., Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot anche nella tipologia spumante:

Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay anche nella tipologia spumante:

Chardonnay in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:

Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco e Ancellotta;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso:

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino e Malbo Gentile;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosato:

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino e Malbo Gentile. Le uve devono essere vinificate in bianco;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimenente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:

Marzemino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile anche nella tipologia Novello:

Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Croatina e Sgavetta;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco:

Sauvignon in misura compresa tra il 40% e l'80%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all'art. 3, può recare la qualificazione «classico» purché abbia in ambito aziendale la seguente base ampelografica:

Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolina) nella misura minima dell'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto, i territori amministrativi dei seguenti comuni ricadenti nella provincia di Reggio Emilia: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni di Reggio Emilia - Casina e S. Ilario d'Enza.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo fino alla località Roncaglio dove si immette sulla strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada raggiunge la località Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio - Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata conduce a Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.

La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est porta a Canali e che passando in prossimità di quota 83, quota 77, giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia.

Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località toccando quote 78 e 76, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de' Vezzoli, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea-Viano. Segue il predetto confine fino a C. Verra ove, poco oltre, incontra il confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon: 10%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot: 10,5%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante: 9,50%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay: 10,5%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante: 9,50%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia: 10%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante: 9,50%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco: 10%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante: 9,50%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico: 10%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa: 10%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco: 9,50%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon: 11%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino: 10,5%;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile: 10,5%.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati ed iscritti all'albo dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola (Guyot, Casarsa, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina semplice e altre che si dovessero ritenere idonee in futuro) e a filare con parete produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina). Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la distanza interfilare non potrà essere inferiore a m 2,50 e non superiore a m 3,00 (con tolleranza di 20 cm per entrambi i limiti). La distanza tra le piante lungo il filare non potrà essere superiore a m 2,50. La densità di piantagione non potrà essere inferiore a 1.350 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la distanza interfilare dovrà essere pari a m 4 (con tolleranza di 20 cm). La distanza tra le piante lungo il filare non potrà essere superiore a m 1,50. La densità di piantagione non potrà essere inferiore 1.660 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon 150 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano di Canossa» Malvasia 160 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot 150 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay 150 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa 160 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco 160 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino 160 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon 150 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile 160 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco 160 q.li per Ha;

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico 150 q li per Ha.

Fatte salve le caratteristiche qualitative delle uve, la resa massima di uva ammessa nei nuovi impianti per la produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» non deve essere mediamente superiore a 3,5 kg per metro lineare di parete produttiva singola e a 3,0 kg per metro lineare di parete produttiva sdoppiata per Pinot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon e bianco classico. Inoltre la resa massima non deve essere mediamente superiore a 4,0 kg per metro lineare di parete produttiva singola e a 3,2 kg per metro lineare di parete produttiva sdoppiata per Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino, Malbo Gentile, Malvasia e bianco.

Le rese, sia a metro lineare che ad ettaro, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la D.O.C. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La menzione «Riserva», unitamente all'annata di produzione, è riservata al vino tranquillo Cabernet-Sauvignon con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 8 mesi in fusti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma, l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nei territori delle provincie di Parma e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 5 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» già «Bianco di Scandiano» DOC nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La dolcificazione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» può essere effettuata con mosto d'uva o con mosto d'uva parzialmente fermentato ottenuto dalle uve previste per i singoli vini provenienti da vigneti iscritti all'albo o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione per la presa di spuma e la frizzantatura devono avvenire con:

mosto d'uva proveniente dalle uve previste per i singoli vini provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti;

mosto d'uva parzialmente fermentato proveniente dalle uve previste per i singoli vini iscritti all'albo dei vigneti;

mosto d'uva concentrato proveniente dalle uve previste per i singoli vini iscritti all'Albo dei vigneti;

mosto d'uva concentrato rettificato.

Il quantitativo di mosto concentrato rettificato impiegato nella presa di spuma e nella frizzantatura deve essere conteggiato nella resa massima di uva per ettaro fermi restando i limiti di resa uva-vino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

e prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

e prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri residui: secondo normativa CE;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

e prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri residui: secondo normativa CE:

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico anche intenso;

sapore: aromatico, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri residui: secondo normativa CE;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico:

sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

zuccheri residui: secondo normativa CE;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:

colore: rubino, con densità ottica a 520 nm. da 3,00 a 5,00 (tolleranza massima in più o in meno del 10%);

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato:

colore: rosso con densità ottica a 520 nm. da 2.00 a 4,00; rosato con densità ottica a 520 nm. da 0,20 a 1,00 con tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima: 0,80 (tolleranza massima in più o in meno del 10%);

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille per la tipologia «rosso» e 15 per mille per la tipologia «rosato»;

è prevista la tipologia frizzante

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet-Sauvignon:

colore: rosso rubino con densità ottica a 520 nm. da 3 a 5,00 (tolleranza massima in più o in meno del 10%);

odore: caratteristico, gradevolmente erbaceo ed etereo;

sapore: armonico, leggermente erbaceo, lievemente tannico, secco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille;

tale vino può essere prodotto con la menzione «Riserva» come previsto dal precedente art. 6.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:

colore: rosso rubino con densità ottica a 520 nm. da 3 a 4,50 (tolleranza massima in più o in meno del 10%);

odore: caratteristico, intenso;

sapore: lievemente erbaceo, gradevole, pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile:

colore: rosso rubino con densità ottica a 520 nm. da 3 a 5,00 (tolleranza massima in più o in meno del 10%);

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, gradevole, pieno, lievemente erbaceo, secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

è prevista la tipologia frizzante.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile novello:

deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso con densità ottica a 520 nm. d 3 a 5,50 (tolleranza massima. in più o in meno del 10%);

odore: vinoso intenso fruttato;

sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace (zuccheri riduttori residui massimo 10 gr/l.);

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidità totale minima.

Art. 9.

La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» passito è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Sauvignon per il 90%.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» passito deve avvenire dopo che le stesse sono state sottoposte a parziale appassimento secondo i seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in locali termoigrocondizionati onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» passito, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;

sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10%;

acidità totale minima: non inferiore a 4,5 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 grammi/litro.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» passito può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia di cui almeno uno in botte.

Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.

Art. 10.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

Art. 11.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino e Malbo gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero anche a fungo ancorato nel rispetto delle condizioni e delle deroghe di cui ai decreti ministeriali 7 luglio 1993, 10 maggio 1995 e successive modifiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino, Malbo gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglia di vetro con tappo di sughero.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Malbo Gentile nella tipologia frizzante, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a tre litri.

96A6417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 settembre 1996.

Approvazione delle variazioni apportate allo statuto della società Lombarda assicurazioni S.p.a., in Milano, ora Pronto tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 00337).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto e del programma di attività;

Visto il decreto ministeriale di ricognizione del 26 novembre 1984 con il quale la Lombarda assicurazioni S.p.a. risulta autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo tutela giudiziaria di cui al ramo 17 del punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ora sostituito dal punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Lombarda assicurazioni S.p.a., in data 15 aprile 1996, concernente l'aggiornamento dell'art. 1 dello statuto sociale nella parte in cui viene modificata la denominazione della società da «Lombarda assicurazioni S.p.a.» a «Pronto tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», ed in sigla Pronto tutela giudiziaria S.p.a.;

Vista la delibera assunta nella medesima riunione dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 aprile 1996 riguardante la modifica dell'art. 3 e 6 dello statuto sociale in ordine al trasferimento della sede sociale da Milano, in via Tonale n. 26, a Torino, in via Carlo Marenco n. 25, nonché l'aumento a pagamento del capitale sociale da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000, da sottoscrivere entro il termine previsto dall'art. 12, sesto comma, del decreto legislativo n. 175/1995;

Visto il decreto di omologa del 17 maggio 1996 relativo alla riunione in seduta straordinaria della Lombarda assicurazioni S.p.a., ora Pronto tutela giudiziaria S.p.a., tenutasi in data 15 aprile 1996, rilasciato dal presidente del tribunale civile e penale di Torino, prima sezione civile;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale, con le modifiche apportate agli articoli 1, 3 e 6 che comportano rispettivamente la variazione della denominazione sociale, il trasferimento della sede sociale nonché l'aumento a pagamento del capitale sociale, della società Lombarda assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Tonale n. 26, ora Pronto tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a. ed in sigla «Pronto tutela giudiziaria S.p.a.», con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25.

Roma, 25 settembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6419

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

PROVVEDIMENTO 20 settembre 1996.

Sospensione delle misure temporanee di salvaguardia, riguardanti la regolazione nel periodo agosto-settembre 1996 delle utilizzazioni idriche del Medio-Piave.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 così come integrato e modificato dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993;

Vista la delibera del 2 agosto 1996 con la quale il comitato istituzionale ha adottato misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del succitato art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, sulla base del piano di regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave predisposto dalla segreteria tecnica dall'Autorità di bacino;

Visto l'art. 2 della succitata delibera con la quale il segretario generale dell'Autorità, qualora le condizioni idrologiche del bacino lo permettano, può modificare anche temporaneamente, in senso meno restrittivo, le misure di salvaguardia sopracitate;

Visto il piano che prevede nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 settembre una riduzione delle spettanze di prelievo, assentite dai decreti di concessione, nella misura del 30%;

Vista la delibera del segretario generale dell'Autorità di bacino di data 10 settembre 1996 con la quale, considerata la favorevole situazione idrologica, sono state sospese fino al 20 settembre le succitate misure di salvaguardia;

Preso atto del permanere di favorevoli condizioni idrologiche nei riguardi delle portate del Piave;

Considerato che il quadro delle previsioni relative al mese di settembre consente di ripristinare il normale regime delle concessioni irrigue;

Delibera:

1) Le misure di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale del 2 agosto 1996 sono sospese a tutto il 30 settembre p.v., termine ultimo previsto nel sopracitato piano di regolazione.

2) Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

3) Copia della presente deliberazione, ai fini della consultazione, è altresì depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché la regione del Veneto (giunta regionale).

Venezia, 20 settembre 1996

Il segretario generale: BORRELLI

96A6418

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Visto il parere del consiglio della facoltà di economia del 30 gennaio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 26 giugno 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1996;

Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di economia «Federico Caffè» è istituito il corso di laurea in economia aziendale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2.

La durata degli studi del corso di laurea in economia aziendale è fissata in quattro anni.

Art. 3.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 4.

I corsi ufficiali d'insegnamento da attivare verranno scelti dal consiglio di facoltà tra le discipline, previste nella tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1993, n. 18.

Art. 5.

Lo statuto del corso di laurea suddetto è articolato come risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1996

Il rettore: BOSCO TEDESCHINI LALLI

ALLEGATO

STATUTO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA «FEDERICO CAFFÈ»

Art. 1.

Nella facoltà di economia sono istituiti i seguenti corsi di laurea: economia e commercio (24 annualità) articolato in indirizzi; economia aziendale (24 annualità).

Art. 2.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di cui all'art. 1 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 14, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli.

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue ed informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 6.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalenti di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 14, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e l'esame di laurea.

Art. 7

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art 8.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve. svolti anche da docenti diversi. per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 10

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 11.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Oltre a quelli determinati dall'art. 7, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria,

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica,

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale,

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal precedente art. 7 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea

Art. 12.

Corso di laurea in economia aziendale

Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti nel corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienze delle finanze.

Area aziendale.

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.

A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 14 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 14.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica:*
analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzione di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*
storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica e dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X Storia economica:
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche:
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari,
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura;

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi:
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio,

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale·*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche:
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese*
analisi finanziaria:
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali:
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità:
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale,
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;

metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B *Geometria:*
geometria.

A02A *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05B *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

96A6314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Pronuncia di compatibilità ambientale sul programma di prospezione geofisica denominato «Casalecchio»

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 16 settembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del programma di prospezione geofisica denominato «Casalecchio», presentato dalla Agip S.p.a.

96A6420

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di avvisi relativi ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

L'avviso riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 251 del 15 aprile 1996 della specialità medicinale «Sucralfin», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996, a pag. 54, prima colonna, si dia per non pubblicato, in quanto apparso in precedenza nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1996, a pag. 20, prima colonna.

L'avviso riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 321 del 29 aprile 1996 della specialità medicinale «Bioarginina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996, a pag. 44, prima colonna, si dia per non pubblicato, in quanto errato e apparso in seguito in maniera corretta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996, a pag. 54, prima colonna.

L'avviso riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 80 dell'11 marzo 1996 della specialità medicinale «Rifadin», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 13 giugno 1996, a pag. 57, prima e seconda colonna, si dia per non pubblicato, in quanto apparso in precedenza nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996, a pag. 36.

96A6436

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° agosto 1996 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato disposto, a favore della sezione di Milano, dal sig. Mario Vogliani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Sormani, notaio in Milano, n. di rep. 106406, consistente nella somma di L. 125.000.000.

96A6437

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta, a favore della propria sezione friulana di Udine, dalla signora Stangaferro Maria, con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Roberto Cutrupia, notaio in Udine, n. di rep. 71570, consistente in diversi appartamenti siti nei comuni di Udine e Tavagnano del valore complessivo di L. 530.536.000 nonché in beni mobili del valore complessivo di L. 277.748.739 (come da verbale di inventario).

96A6438

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Uisini Alessandro con testamento pubblico registrato per atto dott. Angelo Magnani, notaio in Broni, n. di rep. 20398, consistente nella somma di L. 17.594.684 al netto dei legati.

96A6439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio», siglabile «C.A.F. S.r.l.», in Torino.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 il rag. Pier Carlo Musso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa autotrasporti facchinaggio», siglabile «C.A.F. S.r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto, in data 1° luglio 1991, in sostituzione del dott. Roberto Cantaluppi, dimissionario.

96A6445

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1517,94
ECU	1898,24
Marco tedesco	995,24
Franco francese	293,92
Lira sterlina	2378,00
Fiorino olandese	887,17
Franco belga	48,334
Peseta spagnola	11,831
Corona danese	259,37
Lira irlandese	2428,70
Dracma greca	6,304
Escudo portoghese	9,826
Dollaro canadese	1115,89
Yen giapponese	13,588
Franco svizzero	1212,41
Scellino austriaco	141,48
Corona norvegese	233,76
Corona svedese	230,22
Marco finlandese	333,03
Dollaro australiano	1207,37

96A6498

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti ministeriali 12 agosto 1996:

il regio decreto 4 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1938, registro n. 3, foglio n. 368, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1938, disp. 28, pag. 2656, col quale fu concessa la medaglia di bronzo al valor militare al caporale Benedetti Luigi di Giuseppe e di D'Amarco Concetta, da Montenero di Bisaccia (Campobasso), è modificato nel senso che il cognome del decorato e quello della madre sono: Benedetto e non Benedetti; D'Amerio e non D'Amarco;

il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 104, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1947, disp. 27, pag. 2703, col quale fu concessa la croce al valor militare all'alpino David Daniele fu Daniele e di Pontet Maddalena, da Bobbio Pellice, classe 1922, 3° alpini battaglione «Pinerolo», 27ª compagnia, è modificato nel senso che il cognome del decorato è Davit e non David.

96A6443

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 32/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Provincia di Pordenone. — Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, le popolazioni della Destra Tagliamento, in seguito divenuta provincia di Pordenone, reagirono alla spietata oppressione degli occupatori tedeschi e dei fascisti con una lotta lunga, coraggiosa e tenace. I numerosi nuclei autonomi di resistenza e le brigate della «Garibaldi» e della «Osoppo», unitariamente organizzate, in pianura e sui monti, validamente sostenute dalla popolazione, condussero per venti mesi una strenua resistenza armata per la riconquista della libertà. Non valsero a frenarne lo slancio generoso né la precarietà dei mezzi, né la preponderanza delle forze avversarie, né le barbarie a cui queste ispirarono la loro feroce opera di repressione con arresti, deportazioni, fucilazioni, distruzioni di interi paesi. Oltre 2.000 caduti, partigiani e civili, furono il prezzo di questa lotta. Il grande contributo di sangue, i sacrifici e le sofferenze sopportate da tutta la popolazione della provincia testimoniano la sua volontà di combattere la tirannide, confermano la tradizione di dedizione alla Patria della sua gente, rinnovano la sua fede negli ideali di giustizia, di libertà e di pace. — Pordenone, 8 settembre 1943-1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 33/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Provincia di Asti. — Provincia contadina per eccellenza, durante i venti mesi della Resistenza vide svilupparsi un movimento partigiano di straordinaria ampiezza per numero di volontari in un breve territorio, pagò un duro tributo in Caduti, ebbe negli uomini e nelle donne della campagna l'insostituibile alimento a questa testimonianza di volontà di riscatto nazionale, schierò un clero generosamente a fianco degli oppressi, impegnò nella lotta le sue forze del lavoro di fabbrica in non mai dismesse dimostrazioni dei loro sentimenti di libertà, dagli scioperi del marzo 1943 al blocco della produzione e nelle giornate insurrezionali. Grazie anche ai suoi numerosi partigiani, combattenti all'estero, rappresentò un esempio di corale e civile slancio affinché l'Italia rinascesse a democrazia in orizzonti di ritrovate speranze per l'avvenire. — Asti, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 38/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Giaveno. — Il comune di Giaveno, nei venti mesi dell'occupazionenazista, sostenne, in collaborazione con le popolazioni della Val Sangone, una durissima lotta contro il nemico invasore, con continue ed eroiche gesta di ribellione e di guerra. La barbarie tedesca non risparmiò nelle sue generose popolazioni arresti, torture e deportazioni nei campi di concentramento, da dove molti non fecero ritorno. Dei 1.400 volontari della Libertà, organizzati in formazioni partigiane, 291 caddero sul campo e 155 rimasero feriti; 280 furono i civili uccisi, di cui 51 fucilati per rappresaglia, 266 le case distrutte. Esempio purissimo di coraggioso olocausto e di dedizione alla Patria per riconquistare la sua perduta libertà. — Giaveno-Val Sangone, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 35/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Arcevia. — Arcevia, durante l'occupazione, opponeva al tedesco invasore la fiera resistenza dei suoi figli migliori, accorsi nelle formazioni partigiane e dei Gruppi armati patrioti (G.A.P.). Nell'impari lotta contro i nazisti e i loro alleati, 446 furono partigiani combattenti, di cui 68 caduti e 70 quelli inviati nei campi di concentramento e di sterminio, dai quali molti non fecero ritorno. A seguito di un duro scontro con forze partigiane, il nemico, scatenò una violenta rappresaglia contro la popolazione inerme, provocando anche la morte di donne e bambini. L'olocausto di tanti innocenti testimonia l'elevato e nobile contributo di sangue di Arcevia per la redenzione della Patria, che molti suoi cittadini vollero continuare a perseguire arruolandosi, a liberazione avvenuta, nei Gruppi di combattimento del rinato Esercito italiano. — 8 settembre 1943-5 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 36/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Guardistallo. — Il comune di Guardistallo, malgrado fortemente presidiato da unità naziste e fasciste, divenne, subito dopo l'armistizio, centro di Resistenza e luogo di convegno di comandi partigiani. Militari, operai, contadini e studenti del circondario accorsero numerosi a formare combattive unità di volontari, operando molteplici atti di sabotaggio ed ardite azioni di guerriglia che provocarono la reazione degli occupatori. Nel corso del ripiegamento del fronte ed a seguito di un duro scontro con i partigiani, i tedeschi si abbandonarono a rastrellamenti ed a feroci rappresaglie, uccidendo sessantatre persone, fra cui numerosi patrioti, che caddero vittime della loro ansia di riscatto e di libertà. — Guardistallo, 8 settembre 1943-29 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 37/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Castellino Tanaro. — Castellino Tanaro, nel corso della guerra di liberazione reagì per lunghi mesi alla spietata aggressione nazifascista, tanto da meritare l'appellativo di «Comune e popolo ribelle». Soggetto a ripetuti rastrellamenti, continuamente depredato dei suoi beni e dei prodotti essenziali alla sua sopravvivenza, privato delle sue case date alle fiamme, il popolo di Castellino non cessò mai di opporre una strenua resistenza al nemico che voleva fiaccare, con ogni mezzo, l'indomito spirito dei suoi partigiani. Fulgido esempio di attaccamento alla libertà e di fede nella resurrezione della Patria. — Castellino Tanaro, marzo 1944-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, vistato dalla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 34/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Provincia di Caserta. — La provincia di Caserta, pur nel breve periodo dall'armistizio alla sua liberazione, ebbe a subire elevati sacrifici di sangue e vessazioni, internamenti e distruzioni, ad opera di fanatiche unità naziste in ritirata e di devastanti bombardamenti. A Bellona, Caiazzo, Sparanise, Mondragone, Capua ed in altri centri della Provincia, militari sbandati e coraggiosi civili diedero origine a spontanei gruppi partigiani che reagirono eroicamente ai soprusi dell'occupatore con atti di sabotaggio e di ribellione, ai quali dovevano far seguito barbare rappresaglie, che non risparmiarono neppure ministri del clero. Esse, tuttavia, non valsero a fiaccare la indomita volontà di questa nobile Terra di Lavoro, ansiosa di riconquistare il bene supremo della libertà. — Caserta a provincia, settembre-ottobre 1943.

96A6444

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Siena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Siena n. 8409 del 14 novembre 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Nestlè la donazione di un personal computer del valore stimato di L. 2.500.000, da destinare all'istituto di pediatria sociale e puericultura.

Con decreto del prefetto di Siena n. 127 96/1 14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Zeneca S p a. la donazione di una videocamera Blaupunkt del valore stimato di L 4 687.410.

Con decreto del prefetto di Siena n. 126.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta IDA la donazione di una poltrona odontoiatrica e di un negativoscopio, del valore stimato di L 800 000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 124.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Zeneca S.p.a. la donazione di un apparecchio calorimetro VMAX 29 N del valore stimato di L. 4.000.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1824.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della del prof. Giovanni Tota la donazione di dodici volumi dell'Enciclopedia medica chirurgica del valore stimato di L. 8.000.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1826/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Quintiles la donazione di un apparecchio fax tipo Xerox del valore stimato di L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1823 96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte degli eredi del prof. Carlo Carli, la donazione di cinquantacinque volumi di medicina del valore stimato di L. 3.847.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1428.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sigma Tau, la donazione di un ecocolor-doppler del valore stimato di L. 30.000.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1825.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Johnson & Johnson Clinical Diagnostics, la donazione di un programma software per la sindrome Down del valore stimato di L 450.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1822.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della società Boehringer Ingelheim, la donazione di un personal computer del valore stimato di L. 3.444.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1828/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Roche S p.a., la donazione di un personal computer del valore di L. 3.000.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 125/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Ruth Leiser, la donazione dell'archivio Franco Fortini.

Con decreto del prefetto di Siena n. 128.96/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della società Sclavo S.p.a., la donazione di due apparecchiature: un sintetizzatore di peptidi ed un HPLC per cromatografia, aventi un valore rispettivamente di L. 30.000.000 e L. 40.000.000.

Con decreto del prefetto di Siena n. 8993.95/1.14.6 del 26 aprile 1996 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta dott. Hansler Ozonosan la donazione di tre apparecchi per la ozonizzazione del sangue ciascuno di un valore di L. 900.000.

96A6442

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11